



## VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

N. 4

**“ARTICOLO 7 CCNL 17.10.2008 CRITERI PER LA  
DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RIPOSO NELLE 24 ORE”**

**AREA MEDICA**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Lash", "Shy", "V", "W", "D", "J", "VIL FPL", and others]*



#### N. 4 VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

##### Art. 7 C.C.N.L. 17.10.2008 criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore.

Le parti prendono innanzitutto atto che la materia è stata disciplinata nel protocollo di intesa regionale sottoscritto in data 22 giugno 2009 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle Organizzazioni Sindacali dell'area medica e veterinaria.

In particolare i riferimenti normativi e contrattuali sono:


- A) l'art. 41, comma 13 del D.L. 112/08, convertito nella L. 6/08/2008 n.133, il quale nel disapplicare nei confronti del personale dirigenziale l'art. 7 del D.Lgs n.66/03 che dispone il diritto del lavoratore ad un riposo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore, attribuisce alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata al pieno recupero delle energie psico-fisiche;
- B) l'art.7 del C.C.N.L. 17/10/2008 recante "Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero", il quale al comma 2 stabilisce che la contrattazione integrativa dovrà prevedere, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.

Alla luce di tali disposizioni la Regione, previo confronto sindacale a livello Regionale in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 1 lettera k del C.C.N.L. 17/10/08, ha emanato delle linee generali di indirizzo in materia contenute nel citato verbale di protocollo, in particolare:

"al fine di assicurare ai dirigenti una protezione adeguata e di evitare rischi all'utenza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, sia in regime ordinario che in libera professione "ha convenuto con le OO.SS. "che in sede di contrattazione integrativa il periodo di riposo previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. immediatamente dopo l'effettuazione della guardia notturna o della turnazione notturna sia determinato in 11 ore".

Preso atto di tali linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa le parti le fanno proprie precisando che le deroghe (previste dal protocollo regionale) potranno riguardare le seguenti fattispecie:

- 1) improvvisa mancanza di personale dirigente dovuta a fatti imprevedibili e contingenti per far fronte esclusivamente alla situazione contingente;
- 2) specifiche, documentate situazioni organizzative che impediscano di fatto l'effettuazione del normale turno di lavoro, preventivamente comunicate alle OO.SS. da parte dell'Azienda per far fronte a temporanee necessità. (Per temporanee si intendono quelle situazioni che non eccedono il periodo di 1 mese nell'arco dell'anno);
- 3) situazioni correlate allo "stato di necessità" ex art. 2045 c.c.







# AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



**Nei casi indicati al precedente punto 2 la pausa prevista potrà essere ridotta fino ad un massimo del 50%.**

Le parti infine, nel recepire il contenuto del suddetto protocollo regionale, confermano che presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è, di norma, prevista una sola guardia notturna nelle quarantotto ore preceduta da un pomeriggio di riposo.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Amministrazione

Il Direttore Sanitario  
(Dott. Pier Paolo Benetollo)

Il Direttore del Servizio Personale  
(Dott. Igino Eleopra)

Il Direttore Direzione Medica Ospedaliera  
(Dott.ssa Giovanna Ghirlanda)

per le OO.SS.

ANAAO ASSOMED

CIMO ASMD

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI

FESMED

FASSID

AAROI EMAC

CGIL FP

FEDERAZIONE CISL MEDICI

F.V.M.

UIL FPL

Per la Delegazione Universitaria

Verona,

22 DIC. 2014